

**Delibera n. 147 del 16 Dicembre 2022**

**Oggetto: delibera convenzione ECM**

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 16:24 presso la Sede Istituzionale dell'Ordine, Sala A. Conte, sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza dei Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X	
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresidente	X	
Cerratti	Paola	Tesoriere	X	
Perazzini	Matteo	Segretario	X	
Pendenza	Giovanni	Consigliere	X	
Petrocco	Clementina	Consigliere	X	
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X	
Marchetti	Daniela	Consigliere	X	
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X	
Mancini	Marco	Consigliere	X	
Di Rocco	Gloria	Consigliere	X	
Ciabattini	Claudia	Consigliere	X	
Di Girolamo	Francesca	Consigliere	X	
Di Fiore	Teresa	Consigliere	X	
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere	X	

**Presenti n. 15 Assenti n. 0**

*Il Consiglio*

**PREMESSO CHE**

- in attuazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 più nota come “Legge Lorenzin” e successivi Decreti attuativi l'attività degli Psicologi risulta parificata/annoverata per legge alle professioni sanitarie con l'obbligo alla formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per tutti gli psicologi a partire dal triennio 2020/22.
- Per effetto, vige l'obbligo della formazione continua come puntualmente richiesto/ribadito nel Manuale a tali scopi adottato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
- il p. 1 del predetto Manuale recita testualmente: *“Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista. Il presente Manuale fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista sanitario .... Omissis .....”*;

- *il p. 1.2 dello stesso Manuale dispone, inoltre: “Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. .... Omissis ...”*

**DATO ATTO CHE** la formazione continua con relativi crediti per il formale riconoscimento deve essere somministrata da Provider (cioè da soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), i quali, una volta concluso l’evento formativo, curano di trasmettere i crediti maturati dal singolo professionista al CoGeAPS, che li registra direttamente;

**RILEVATO CHE** è intenzione dell’Ordine regionale dell’Abruzzo di costituire una partnership con gli Ordini regionali di Lazio, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Sicilia, con l’intento di organizzare/promuovere corsi formativi/aggiornamento ECM per il riconoscimento di crediti, come per legge, in favore dei propri iscritti, con risorse da attingere nei rispettivi bilanci;

**ATTESO CHE** l’iniziativa è utile in quanto determina un’economia di scala con evidenti risparmi sul bilancio del/degli Enti, oltre che a promuovere/garantire un servizio importante agli stessi iscritti;

**RITENUTO**, a tali scopi, di approvare una convenzione/disciplinare per regolamentare i rapporti tra gli Ordini interessati all’iniziativa;

**VISTA** la convenzione allegata;

**RICHIAMATA** la L. 56/89;

**VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine;

### **DELIBERA**

**La premessa si ha qui per integralmente riportata a motivazione del provvedimento.**

**di prevedere**, per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, un budget massimo di € 10.000,00 sul bilancio 2023;

**di approvare** la convenzione/disciplinare per la gestione della formazione continua ECM in partnership con altri Ordini regionali che si dichiarassero disponibili;

**di demandare** al Presidente affinché promuova l’iniziativa agli altri Ordini regionali oltre a qualsiasi attività che si rendesse necessaria agli scopi.

Approvato nella seduta del 16.12.2022

**Votazione:** presenti n. 15

**Favorevoli:** 9 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Ciccocioppo)


**Contrari:** 6 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Barnabei, Di Girolamo, Di Fiore)

**Astenuti:** nessuno

Il Presidente  
Prof. Enrico Perilli



Il Segretario  
Dott. Matteo Perazzini



## ALLEGATO

### CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN PARTNERSHIP DELLA FORMAZIONE (ECM) DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., in L'Aquila, presso la sede dell'Ordine regionale degli Psicologi dell'Abruzzo, in via G. Carducci N. .... sono presenti i **Presidenti** degli Ordini REGIONALI di seguito riportati:

- 1) Prof. Enrico Perilli, Presidente dell'Ordine Regionale dell'Abruzzo, domiciliato per la carica in L'Aquila alla Via G. Carducci n. .... C.F. .... PEC .....
- 2) ..... Presidente dell'Ordine Regionale del Lazio, domiciliato per la carica in Roma alla Via ..... n. .... C.F. .... PEC .....
- 3) ..... Presidente dell'Ordine Regionale della ..... domiciliato per la carica in ..... alla Via ..... n. .... C.F. .... PEC .....
- 4) ..... Presidente dell'Ordine Regionale della ..... domiciliato per la carica in ..... alla Via ..... n. .... C.F. .... PEC .....
- 5) ..... Presidente dell'Ordine Regionale della ..... domiciliato per la carica in ..... alla Via ..... n. .... C.F. .... PEC .....
- 6) ..... Presidente dell'Ordine Regionale della ..... domiciliato per la carica in ..... alla Via ..... n. .... C.F. .... PEC .....

#### PREMESSO CHE

- in attuazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 più nota come “Legge Lorenzin” e successivi Decreti attuativi l'attività degli Psicologi risulta parificata/annoverata per legge alle professioni sanitarie con l'obbligo alla formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per tutti gli psicologi a partire dal triennio 2020/22.
- Per effetto, vige l'obbligo della formazione continua come puntualmente richiesto/ribadito nel Manuale a tali scopi adottato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
- il p. 1 del predetto Manuale recita testualmente: *“Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista. Il presente Manuale fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista sanitario .... Omissis ....”*;
- il p. 1.2 dello stesso Manuale dispone, inoltre: *“Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato*

*all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. .... Omissis ....”*

**DATO ATTO CHE** la formazione continua con relativi crediti per il formale riconoscimento deve essere somministrata da Provider (cioè da soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), i quali, una volta concluso l'evento formativo, curano di trasmettere i crediti maturati dal singolo professionista al CoGeAPS, che li registra direttamente;

**RITENUTO CHE** è intenzione degli Ordini regionali sopra costituiti di organizzare/promuovere corsi formativi/aggiornamento ECM con il riconoscimento di crediti, come per legge, in favore dei propri iscritti, con risorse da attingere nei rispettivi bilanci;

**CONSIDERATO CHE:**

- stante l'uniformità dei riferimenti normativi, la gestione della formazione agli iscritti (ECM) nei rispettivi Ordini regionali si presenta come attività/materia omogenea nell'ambito dei vari enti e quindi idonea/adatta ad una gestione a livello sovraregionale in forma associata;
- sono pertanto ottenibili, tramite tale gestione associata, indubbie economie di scala, derivanti dalla razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e informatiche utilizzate, oltre ad un miglioramento della qualità del servizio reso e ad una più efficace formazione degli iscritti;
- gli Ordini come sopra rappresentati operano nell'interesse dei propri iscritti, nonché della società civile, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ai sensi del quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità”;

**ATTESO CHE:**

- gli Ordini, per quanto consentito dalle norme, dalle prerogative statutarie e dalle rispettive caratteristiche, hanno interesse ad adottare e uniformare processi e procedure nel rispetto dei principi di buona amministrazione, efficacia ed economicità e assicurando livelli di eccellenza nella gestione amministrativa e nell'erogazione dei servizi;
- fra le aree di comune interesse figurano **il sostegno alla professione attraverso servizi di utilità, eventi o percorsi formativi per la comunità professionale e azioni finalizzate ad una più puntuale conoscenza delle attività svolte dagli psicologi italiani ed in particolare dai liberi professionisti iscritti** all'Enpap e all'Albo Unico gestito dagli Ordini, a scopo di studio e di sviluppo di servizi sempre più adeguati alle reali esigenze della comunità professionale;

**VALUTATA, perciò,** l'opportunità/convenienza di organizzare d'intesa e in convenzione tra Enti dei corsi formativi che riconoscano i relativi crediti in favore dei propri iscritti, fino a concorrenza di N. ....crediti;

**RIBADITA** l'opportunità dell'iniziativa stante l'economia di scala che viene a generare per i rispettivi bilanci;

**RITNEUTO, inoltre,** di dover individuare a tali scopi un Ente/Ordine **CAPOFILA** per tutti gli adempimenti organizzativi e gestionali relativi, non escluse le procedure di affidamento del servizio al Provider;

**Tutto ciò posto, con il presente privato atto, i costituiti presidenti come sopra generalizzati, CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Oggetto della convenzione**

1. Oggetto della presente convenzione è l'esercizio in forma associata tra gli Ordini di ..... dei programmi formativi ECM per gli iscritti ai rispettivi Ordini, mediante conferimento di delega, all'Ordine Regionale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che accetta di esercitare tale delega e che assume la denominazione di Ente CAPOFILA.

### **Art. 2 Finalità della convenzione**

1. Le finalità della presente intesa possono così riassumersi:

- a) assicurare la programmazione e progettazione in maniera unitaria/omogenea dei percorsi e degli interventi formativi degli iscritti agli Albi degli Psicologi;
- b) promuovere la valorizzazione professionale degli iscritti e la generazione/implementazione lineare in competenza e professionalità;
- c) realizzare economie di scala attraverso l'unificazione delle procedure.

### **Art. 3 Procedimenti di competenza dell'Ordine CAPOFILA**

1. L'Ordine Capofila si impegna ad esercitare tutte le attività amministrative/contabili connesse alla gestione congiunta della funzione di cui al precedente articolo 1, secondo gli indirizzi impartiti dal COMITATO DI COORDINAMENTO di cui al successivo art. 4.

2. All'Ente Capofila sono dunque demandate tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all'espletamento delle pratiche relative alle attività e materie oggetto della presente convenzione:

- a) attuazione dei piani di formazione ECM per gli enti associati da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- b) selezione e individuazione del provider;
- c) gestione amministrativa/contabile delle attività/risorse;
- e) relazione sull'andamento dei processi formativi e consuntivazione delle risorse.

3. Ulteriori competenze, derivanti da esigenze organizzative o da successive discipline legislative in materia, potranno essere affidate all'Ordine Capofila, previa verifica di fattibilità da parte del Comitato e/o dell'Ente associato, con apposita e separata decisione.

### **Art. 4 Comitato di coordinamento**

1. Le Parti come sopra costituite istituiranno un COMITATO DI COORDINAMENTO COMPOSTO DAGLI STESSI PRESIDENTI O PROPRI DELEGATI (**Referenti ECM**) con funzioni tecnico-operativo e d'indirizzo per l'attuazione della convenzione.

Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente ed è competente in via esclusiva dell'approvazione del programma formativo annuale/triennale (ECM), monitorando l'andamento delle attività.

Il Comitato è presieduto e convocato dall'Ordine Capofila.

2. IL COMITATO:

- a) elabora i piani di formazione ECM per gli Enti associati;
- b) definisce il budget delle risorse su base annuale/triennale da destinare ai corsi di formazione ECM;
- c) approva il consuntivo delle attività e risorse; ripartisce le spese/costi tra i singoli Enti;
- d) stabilisce il numero dei potenziali partecipanti ai corsi di formazione ECM per ciascun Ordine;
- e) decide ogni altra azione e indirizzo.

3. Le iniziative a titolo oneroso originate all'interno della presente intesa saranno sottoposte dal Comitato di Coordinamento, mediante i rispettivi Presidenti e/o delegati, all'approvazione di ciascuna delle Parti coinvolte e per la propria quota, secondo le procedure regolamentari interne. Pertanto, ognuno dei soggetti firmatari procederà a sostenere gli oneri strumentali, operativi e/o economici delle attività di propria pertinenza

I costi relativi ai componenti del Comitato sono in carico dei singoli Enti.

#### **Art. 6 Struttura organizzativa**

1. L'Ordine Capofila provvede, secondo la sua disciplina interna, all'individuazione e alla nomina del responsabile operativo della gestione congiunta delle attività, che è sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo del Presidente del proprio Ente di appartenenza.

#### **Art. 7 Rapporti finanziari e riparto spese**

1. Le spese relative al costo dei corsi formativi verranno così ripartite tra gli Ordini:
  - a) costo servizio fornito dal provider diviso il numero complessivo dei potenziali partecipanti (vedi lett. d) precedente art. 4), quindi, il quoziente così ottenuto viene moltiplicato per il numero dei partecipanti ai corsi di ciascun Ente.
2. Gli Enti, a richiesta dell'Ordine capofila, versano il dovuto sulle coordinate comunicate da quest'ultimo che, a sua volta, gira in pagamento a favore del provider.

#### **Art. 8 Nuove adesioni**

1. Alla presente convenzione potranno aderire altri Ordini e l'EMPAP, previo parere favorevole del Comitato.
2. L'Ente ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione degli accordi di cui alla presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione secondo il criterio di ripartizione di cui al precedente art. 7.

#### **Art. 9 Durata e revoca**

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, salvo proroga che deve intervenire con atto deliberativo dei rispettivi Ordini.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio, con preavviso di almeno un anno, da comunicare agli altri Enti aderenti alla convenzione a mezzo lettera raccomandata A.R..

LCS

FIRME

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_